



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/20/0266

Roma, 14 aprile 2003

OGGETTO: Art. 16 - 3° comma del DPR n. 164/02 "Indennità di compensazione" -
Errata interpretazione.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate da più OO.SS. per il personale della Polizia di Stato circa la corresponsione dell'indennità di compensazione di cui al comma 3 dell'art 16 DPR n. 164/2002, nel caso in cui un dipendente, il cui orario di servizio è articolato su 5 giorni, sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nella giornata di sabato, giorno destinato al recupero delle ore già effettuate nel corso della settimana.

Al riguardo, giova richiamare quanto previsto dalla circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24/1/2003 esplicativa del DPR 18/6/2002 n. 164 emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane (all.1).

La predetta circolare ha esaminato, tra i vari istituti contemplati nelle disposizioni del citato DPR 164/2002, anche l'art. 16, comma 3, concernente l'indennità di compensazione, prevedendo che al personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale ovvero nel giorno festivo infrasettimanale, spetta un'indennità pari a Euro 5,00, quale compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro.

In relazione al quesito posto, trattandosi di orario articolato su cinque giorni settimanali, si ritiene che la giornata del sabato, non essendo lavorativa, possa essere assimilata a quella destinata al riposo settimanale.

Pertanto, laddove nel caso di specie ricorrano i presupposti indicati dalla citata circolare, al personale che è chiamato a prestare servizio nella giornata di sabato dovrà essere corrisposta l'indennità in argomento.

Il Direttore dell'Ufficio
Boffi